



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SEZIONE LAVORO**

La Corte di Appello di Salerno - Sezione Lavoro - nelle persone dei Magistrati:

Dott. Maura STASSANO

Presidente

Dott. Lia DI BENEDETTO

Consigliere

Dott. Arturo PIZZELLA

Consigliere relatore

ha pronunciato all'udienza odierna a seguito di discussione ex art. 221 L. nr. 77/2020 la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio iscritto al n. 949/2019 del ruolo generale appelli lavoro

TRA

I.N.P.S., rappresentato e difeso come in atti dall'Avv. Patrizia Regaldo con domicilio eletto presso
Avvocatura Distrettuale INPS - c.so Garibaldi, n. 38 SALERNO

PARTE APPELLANTE

E

Marchese Giuseppina, rappresentata e difesa come in atti dall'Avv. Anna Maria Artillo con domicilio
eletto in San Valentino Torio alla Piazza G. Amendola n. 26

PARTE APPELLATA

Oggetto: previdenza agricola.

RAGIONI DELLA DECISIONE SULLE CONCLUSIONI DELLE PARTI

(art. 132 c.p.c.; art. 118 disp. att. c.p.c.)

Con sentenza n. 975/2019 pubblicata il 17.7.2019 (cfr. risultanze presenti in consolle, estratte dal fascicolo telematico di primo grado), il Tribunale di Nocera Inferiore, in funzione di G.L., decidendo sulla domanda proposta nei confronti dell'I.N.P.S. da Giuseppina Marchese con ricorso depositato in data **12.4.2017**, ha accertato la sussistenza di un rapporto lavorativo della ricorrente alle dipendenze dell'azienda "Agricola San Vito s.r.l." per l'anno **2008** in relazione a 102 giornate annue e dell'azienda "La Grandiosa" per l'anno **2009** in relazione a 51 giornate annue, dichiarando il diritto dell'istante all'iscrizione nell'elenco dei braccianti agricoli del comune di residenza per il periodo e nei termini di cui sopra, , condannando parte resistente al pagamento di metà delle spese di lite, con compensazione della residua metà.

A sostegno del proprio convincimento, il Tribunale ha osservato, in particolare, che la ricorrente avesse fornito prova dell'effettività del rapporto assicurativo in questione e che, in particolare, le prove testimoniali assunte nel corso di giudizio risultassero idonee a ribaltare le risultanze degli accertanti ispettivi sulla base delle quali l'Inps aveva adottato nei confronti della Marchese il provvedimento di disconoscimento del rapporto lavorativo, atto, il predetto, contestato in questa sede dall'originaria ricorrente.

Avverso tale sentenza l'Istituto ha proposto appello con ricorso depositato nella Cancelleria di questa Corte in data 2.12.2019, dolendosi dell'accoglimento della domanda attorea e concludendo pertanto come in atti per il rigetto della stessa, in riforma della gravata sentenza, e con vittoria delle spese di lite. Riepilogate le vicende di causa, ha lamentato in particolare: la mancata valutazione da parte del primo Giudice dell'eccezione di decadenza già formulata ex art. 22 D.L. n. 7/70 dall'Istituto nella precedente fase processuale, atteso che il provvedimento di disconoscimento per il 2008, contestato in giudizio dalla Marchese, era stato regolarmente comunicato alla stessa mediante pubblicazione con il III elenco di variazione 2014 Comune di Sarno sul sito Internet dell'Inps dal 15.12.2014 al 31.12.2014, mentre a sua volta il provvedimento di disconoscimento per il 2009, del pari contestato in giudizio dalla Marchese, era stato regolarmente comunicato alla stessa in data 10.6.2011, come anche da documentazione allegata nel giudizio di primo grado, e che dunque l'istante non aveva provato di aver impugnato in sede giudiziale il predetto atto nei termini di legge, in particolare nel termine di 120

giorni a decorrere dalla definizione della fase amministrativa; l'erroneità della valutazione effettuata dal primo Giudice in ordine alla sussistenza nel caso di specie di adeguata prova del rapporto di lavoro dedotto in giudizio, attesa l'inattendibilità e contraddittorietà delle testimonianze raccolte a fronte delle contrarie e convergenti risultanze ispettive, dalle quali emergeva che alcuna attività lavorativa a carattere subordinato risultava prestata dall'appellata in favore delle aziende agricole di cui sopra. Ha pertanto concluso chiedendo alla Corte, in accoglimento del ricorso in appello ed in riforma della sentenza impugnata, di accertare l'inesistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra Giuseppina Marchese e l'azienda sopra richiamata, e, per l'effetto, di rigettare la domanda giudiziale proposta con il ricorso introduttivo, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.

Instauratosi il contraddittorio, la parte appellata si è costituita con memoria depositata in data 30.12.2020 con la quale, ripercorso il precedente iter cronologico e procedimentale relativo alla vicenda in questione, ha resistito al gravame deducendo in particolare: l'inammissibilità dell'eccezione di decadenza *<<in quanto trattasi di impugnativa di provvedimento di rigetto delle domande di disoccupazione e richiesta di restituzione di somme, il cui termine decadenziale decorre dalla data di notifica del provvedimento avvenuta in data 08.07.2016>>*, e tanto all'esito della precisazione in base alla quale l'INPS di Nocera Inferiore aveva comunicato in data 8.7.2016 il rigetto delle domande di disoccupazione per gli anni 2005, 2008 e 2009, a seguito di riesame avvenuto in data 22.06.2016, *<<per mancata iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli per i suddetti anni>>*, dopo di che *<<l'istante in data 10.07.2016 riceveva richiesta di restituzione delle somme percepite a titolo di indennità di disoccupazione per gli anni 2005, 2008 e 2009>>*; l'esistenza nel caso di specie di validi rapporti di lavoro subordinato tra la Marchese e le aziende agricole sopra indicate per gli anni 2008 e 2009. Ha concluso chiedendo dunque di rigettare l'avversa impugnazione, con vittoria di spese del presente grado di giudizio.

All'esito dell'udienza fissata ai sensi dell'art. 83, co. 7, lett. h) del D.L. n. 18/2020 conv. in L. n. 27/2020 e ss. mod., lette le conclusioni scritte depositate telematicamente dai procuratori delle parti in conformità all'invito formulato con precedente decreto, la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.

L'appello dell'INPS deve essere accolto in ragione di quanto si dirà.

Va intanto rilevato che l'Istituto nella memoria difensiva di primo grado, tempestivamente depositata nella precedente fase processuale in data 10.10.2017 per la prima udienza di trattazione del 20.10.2017, ha espressamente eccepito la inammissibilità del ricorso introduttivo invocando la decadenza di cui all'art. 22, co. 1, legge n. 83/1970 e deducendo al riguardo, con riguardo agli anni 2008 e 2009 (cfr. pag. 1 della predetta memoria di costituzione) i seguenti elementi di fatto: Anno 2008 (AZ. AGRICOLA SAN VITO SCARL) – pubblicazione con III elenco di variazione 2014 Comune Sarno su sito internet dell'INPS dal 15.12.14 al 31.12.14; Anno 2009 (AZ. LA GRANDIOSA) – provvedimento del 6.6.11 notificato il 10.6.11, impugnato con ricorso del 29.6.11.

Le suddette deduzioni di fatto, peraltro documentate in atti, non risultano in ogni caso puntualmente e specificamente contestate da parte ricorrente nella precedente fase processuale in occasione nella prima occasione processualmente utile, ossia nell'ambito della prima udienza di effettiva trattazione del 20.10.2017 (cfr. relativo verbale).

Le predette modalità di comunicazione dei provvedimenti di disconoscimento in questione non risultano, del pari, neppure attinte da specifiche e circostanziate contestazioni neppure nel primo atto difensivo dell'appellata del presente grado di giudizio, nell'ambito del quale, all'esito delle deduzioni precedentemente riferite, si fa riferimento ad una ipotizzata "riapertura dei termini" per impugnare in seguito alla comunicazione da parte dell'Istituto della richiesta di ripetizione della prestazione agricola erogata per il periodo in questione.

Tenuto conto di ciò, il profilo fattuale correlato alle richiamate modalità di comunicazione dei provvedimenti di cui sopra deve ritenersi ormai processualmente consolidato. Giova sul punto comunque ricordare che il principio di non contestazione è applicabile non solo nel giudizio di primo grado ma nella stessa fase introduttiva del giudizio di appello, nella quale la leale collaborazione tra le parti, manifestata con la presa di posizione sui fatti dedotti, è funzionale al principio di economia processuale (vedi per l'affermazione del principio generale Cass. n. 23142/2009). Le parti invero anche nel giudizio di appello devono fare nuovamente il punto sui fatti rilevanti ai fini della decisione della causa (ivi in motivazione) e pertanto, in presenza di emergenze documentali come anche di

specifiche allegazioni esplicative ad opera di una delle parti, può essere negativamente valutata la mancata contestazione dei fatti indicati dalla predetta.

Nel caso di specie, con riferimento in particolare al provvedimento di disconoscimento per l'anno 2009, comunicato il 10.6.2011, il ricorso giudiziale è stato depositato in cancelleria solo il 12.4.2017, dunque tardivamente, in quanto ai fini della decadenza di cui sopra è tenuto conto del termine di 90 giorni per la decisione sul ricorso amministrativo e dei successivi 120 giorni per la proposizione della domanda giudiziaria, appare del tutto evidente che, allorquando la ricorrente ha depositato in cancelleria il ricorso volto ad ottenere il riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato agricolo e la reiscrizione negli elenchi bracciantili (come detto, in data 12.4.2017), il termine decadenziale previsto dall'art. 22 della legge n. 83/1970 era ormai ampiamente decorso.

Va in ogni caso osservato al riguardo che la predetta decadenza ex art. 22 del D.L. n. 7/1970 ("Norme in materia di collocamento e accertamento dei lavoratori agricoli") conv. in L. n. 83/70, dopo essere stata eliminata dal nostro ordinamento, è stata poi reintrodotta per effetto del comma 5 dell'art. 38 del D.L. 98/11, il quale ha disposto espressamente che "a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, all'allegato A del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è soppressa la voce n. 2529", sicchè è chiara l'intenzione del legislatore di rendere nuovamente applicabile il meccanismo decadenziale in questione dalla predetta data.

Appare opportuno richiamare in questa sede, proprio con riferimento al profilo da ultimo evidenziato, quanto precisato in motivazione da Cass. civ. Sez. VI - Lavoro Ord., 25/06/2018, n. 16661.

<<Il D.L. 6 luglio 2011, n. 98, all'art. 38, comma 5 (così rinumerato in sede di conversione), ha previsto che: "A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, all'allegato A del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, è soppressa la voce n. 2529".

La norma ha dunque soppresso la voce che abrogava la legge di conversione del D.L. n. 7 del 1970; con la conseguenza che dal 6 luglio 2011 (data di entrata in vigore del D.L. n. 98 del 2011) la norma di decadenza di cui al D.L. n. 7 del 1970, art. 22, ha ripreso vigore, sicchè essa non è stata operante limitatamente al periodo dal 21.12.2008 al 5 luglio 2011.

La decadenza è applicabile alle situazioni giuridiche pendenti, secondo il principio enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte nell'arresto del 22 luglio 2015 nr. 15352, relativo alla fattispecie della introduzione, ex L. n. 238 del 1997, del termine di decadenza triennale per la presentazione della domanda di indennizzo per epatite post-trasfusionale, termine che la pronuncia in esame ha ritenuto applicabile anche nel caso di epatite manifestatasi prima della entrata in vigore della L. n. 238 del 1997.

Si è ivi evidenziato che l'interesse alla conservazione del previgente regime più favorevole di esercizio del diritto non si traduce in una situazione giuridica consolidata ma in un mero affidamento di fatto, ingenerato dalla vigenza della disciplina anteriore; tale affidamento è tutelato dall'art. 252 disp. att. c.c., a tenore del quale per coloro che si trovavano nella situazione prevista dalla legge e soggetta a decadenza in epoca successiva il termine di decadenza comincia a decorrere soltanto dalla data di entrata in vigore della legge che l'ha introdotta.

Il regime di cui all'art. 252 disp. att. c.c., comma 1, si riferisce, dunque, a tutte le ipotesi di introduzione di un termine all'esercizio di un diritto ed ha valore di regola generale, per quanto si desume dal comma 2 (seppur letteralmente riferito al solo "acquisto" e non alla perdita o all'esercizio di un diritto).

Dalla applicazione del principio innanzi esposto deriva che per i provvedimenti di cancellazione dagli elenchi dei braccianti agricoli comunicati anteriormente al 6 luglio 2011- e per i quali la decadenza non era maturata al 21.12.2008- il termine di 120 giorni di cui al D.L. n. 7 del 1970, art. 22, ha ripreso a decorrere ex novo il 6 luglio 2011.>>

Va ulteriormente precisato che nell'ipotesi in questione si è in presenza di una decadenza sostanziale "di ordine pubblico", onde ai fini del decorso dei relativi termini sono irrilevanti i comportamenti assunti dalle parti (Cass. Sez. Unite n. 12718/2009; Cass. n. 4896/2010).

Essendo una decadenza sostanziale, in quanto relativa al compimento di un atto di esercizio di un diritto soggettivo, non è suscettibile di sanatoria ai sensi della legge n. 533/1973, art. 8 (Cass. n. 5942/2001, n. 16803/2003, n. 15460/2004, n. 10393/2005).

L'eccezione di decadenza è inoltre rilevabile di ufficio in ogni stato e grado: "In tema di iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli, l'inosservanza del termine di centoventi giorni previsto dall'art. 22 del d.l. 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, per la proposizione dell'azione giudiziaria a seguito della notifica, o presa di conoscenza, del

provvedimento definitivo di iscrizione o mancata iscrizione nei predetti elenchi, ovvero di cancellazione dagli stessi, determina, in quanto relativa al compimento di un atto di esercizio di un diritto soggettivo, la decadenza sostanziale del privato, che non solo è sottratta alla sanatoria prevista dall'art. 8 della legge 11 agosto 1973, n. 533, ma, riguardando una materia sottratta alla disponibilità delle parti, è anche rilevabile di ufficio dal giudice in ogni stato e grado del giudizio, a norma dell'art. 2969 cod. civ., salvo il limite del giudicato interno" (Cass. n. 15813/2009, n. 18528/2011, n. 9622/2015, n. 25925/2016).

Quanto poi alla pubblicazione telematica intervenuta con riferimento all'anno 2008 nei termini sopra evidenziati, per la precisione con il III elenco di variazione 2014 Comune Sarno su sito internet dell'INPS dal 15.12.14 al 31.12.14, va del pari osservato, alla luce dei principi sopra esposti e per quanto emerge dagli atti, che non risulta proposto tempestivo ricorso amministrativo, ossia nel termine di 30 giorni normativamente previsto, nei confronti del suddetto disconoscimento. Il ricorso giurisdizionale, successivamente, è stato depositato in cancelleria solo il 12.4.2017, anch'esso tardivamente, in quanto, in assenza di tempestiva proposizione di ricorso amministrativo, ai fini della decadenza vanno calcolati solo 30 giorni dalla predetta comunicazione più gli ulteriori 120 giorni per la proposizione della domanda giudiziaria, e non anche i 90 giorni per la decisione sul ricorso amministrativo. In altri termini, non essendo stato proposto ricorso amministrativo nel termine di 30 giorni di cui sopra, con conseguente intervenuta definitività del provvedimento di cancellazione per mancata impugnazione in sede amministrativa entro il suddetto termine, appare del tutto evidente che, allorquando la ricorrente ha depositato in cancelleria il ricorso volto ad ottenere il riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato agricolo e la reinscrizione negli elenchi bracciantili per l'anno 2008 (come detto, in data 12.4.2017), il termine decadenziale previsto dall'art. 22 della legge n. 83/1970 era ormai ampiamente decorso.

Giova sul punto rammentare, con riferimento a tale specifico profilo, quali sono le modalità con cui sono tenuti gli elenchi dei braccianti agricoli e mediante le quali le cancellazioni dagli stessi devono essere portate a conoscenza degli interessati.

Nel passato, originariamente, erano le Unioni nel sistema corporativo (e poi le Commissioni ex D. Lgt. n. 75/1945) a compilare "per ciascun Comune, l'elenco nominativo dei lavoratori dell'agricoltura, distinti in impiegati, salariati fissi e assimilati, obbligati o braccianti fissi, avventizi e assimilati, coloni e mezzadri, compartecipanti, familiari", con possibilità di compilare "ogni tre mesi...elenchi suppletivi con le variazioni" riportanti "per ciascun nominativo...la data di decorrenza della iscrizione o cancellazione". I detti elenchi venivano pubblicati "per quindici giorni...all'albo pretorio dei singoli Comuni, dando notizia con pubblico manifesto di tale pubblicazione, del termine utile per presentare ricorso e delle modalità relative" ed avverso "l'iscrizione o la non iscrizione" era possibile ricorrere al Prefetto "nel termine di trenta giorni dall'ultimo di pubblicazione degli elenchi nel Comune di residenza degli iscritti" (art. 12 R.D. 24 settembre 1940, n. 1949).

In tempi più recenti, la compilazione degli elenchi di cui all'articolo 12 del R.D. 24 settembre 1940, n. 1949 e successive modificazioni è stata affidata alla Commissione locale per la manodopera agricola, con successiva trasmissione all'Ufficio provinciale del Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU) entro i termini pure normativamente previsti (art. 7 del D.L. n. 7/1970 e ss. mod. cit.) per la successiva pubblicazione (art. 15 del D.L. n. 7/1970 e ss. mod. cit.), e con la previsione che "gli uffici provinciali del servizio per i contributi agricoli unificati notificano ai lavoratori interessati la mancata iscrizione o la cancellazione dagli elenchi nominativi. In tali casi il termine per proporre il ricorso è di trenta giorni dalla notifica da effettuarsi a mezzo del messo comunale o del servizio postale" (art. 16 del D.L. n. 7/1970 e ss. mod. cit.).

Venendo alle competenze assunte dall'INPS, è a questo Istituto (subentrato allo SCAU ex art. 19 L. n. 724/1994 ed art. 9 sexies del D.L. 1 ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni dalla L. 28 novembre 1996, n. 608) che, a decorrere dall'anno '96, è stata affidata la compilazione degli elenchi in questione, sia annuali che trimestrali, con la precisazione che "gli elenchi trimestrali, con l'indicazione delle giornate di lavoro prestate presso ciascun datore di lavoro, sono pubblicati entro il terzo mese successivo alla scadenza del termine di presentazione delle dichiarazioni della manodopera occupata, mediante affissione per giorni quindici all'albo pretorio del comune di residenza del lavoratore", che "l'elenco nominativo annuale è pubblicato entro il 31 maggio dell'anno successivo" e che "in caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e pubblicazione dell'elenco nominativo annuale, l'INPS provvede alla diretta notifica al lavoratore

interessato" (art. 9-quinquies del D.L. 1 ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni dalla L. 28 novembre 1996, n. 608 cit.).

Da ultimo, l'art. 38 del D.L. n. 98/2011, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, anche "al fine di realizzare una maggiore economicita' dell'azione amministrativa e favorire la piena operativita' e trasparenza dei pagamenti, nonche' deflazionare il contenzioso in materia previdenziale, di contenere la durata dei processi in materia previdenziale, nei termini di durata ragionevole dei processi, previsti ai sensi della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848" ha aggiunto, col comma 5 (poi divenuto 6), al R.D. n. 1949/1940 il seguente articolo:

"12-bis. (Notifica mediante pubblicazione telematica)

1. Con riferimento alle giornate di occupazione successive al 31 dicembre 2010, dichiarate dai datori di lavoro e comunicate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ai sensi dell'articolo 6, commi 1, 3 e 4, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, per gli operai agricoli a tempo determinato, per i compartecipanti familiari e per i piccoli coloni, gli elenchi nominativi annuali di cui all'articolo 12 sono notificati ai lavoratori interessati mediante pubblicazione telematica effettuata dall'INPS nel proprio sito internet entro il mese di marzo dell'anno successivo secondo specifiche tecniche stabilite dall'Istituto stesso", altresì disponendo, al comma 6 (poi divenuto 7), che, "a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono soppressi gli elenchi nominativi trimestrali di cui all'articolo 9-quinquies del decreto-legge 1° ottobre 1996, n.510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n.608" e che "in caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e la pubblicazione dell'elenco nominativo annuale, l'INPS provvede alla notifica ai lavoratori interessati mediante la pubblicazione, con le modalita' telematiche previste dall'articolo 12-bis del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, di appositi elenchi nominativi trimestrali di variazione".

Così sinteticamente precisata l'evoluzione del quadro normativo di riferimento, osserva il Collegio che non sembra possa dubitarsi che il vigente sistema di pubblicazione degli elenchi e di conseguenti notifiche sia stato ormai completamente telematizzato (in armonia con una generale tendenza all'informatizzazione della P.A. iniziata già dagli anni '90 – cfr. l'art. 2, co. 1, lett. mm, della L. n. 421/1992; il D. Lgs. n. 39/1993; l'art. 15 co. 2 della L. n. 59/1997 - e poi proseguita con sempre maggiore enfaticizzazione nei decenni successivi) e che quindi anche il disconoscimento delle giornate lavorative debba avvenire, qualsivoglia sia l'anno di riferimento, con pubblicazione telematica, valevole anche quale notifica, di appositi elenchi nominativi trimestrali di variazione, senza che possa in contrario sostenersi l'inapplicabilità della nuova disciplina a disconoscimenti intervenuti con riferimento ad annualità precedenti al 2011.

Concorrono in particolare a formare tale convincimento i seguenti ulteriori rilievi:

- che, essendo stata disposta la soppressione degli elenchi trimestrali "cartacei", a seguire tale ultima tesi sarebbe irragionevolmente venuta meno l'ordinaria modalità di disconoscimento;
- che l'odierno comma 7 dell'art. 38 del D.L. n. 98/2011 e ss. mod., a differenza del comma precedente (il quale prevede gli elenchi annuali telematici solo per "le giornate di occupazione successive al 31 dicembre 2010"), non contiene alcuna limitazione temporale in tal senso per i disconoscimenti operati con i nuovi elenchi trimestrali telematici.

Né può dubitarsi della legittimità costituzionale dell'art. 38 del D.L. n. 98 del 2011, convertito dalla L. 15/07/2011 n. 111, sul punto dovendosi invero evidenziare:

- che la Corte Cost. ha già avuto modo di ricordare, proprio scrutinando la legittimità della decadenza in questione, che "l'esercizio di ogni diritto, anche costituzionalmente garantito, può essere dalla legge regolato e sottoposto a limitazioni, sempre che tali limitazioni siano compatibili con la funzione del diritto di cui si tratta e non si traducano nell'esclusione della effettiva possibilità dell'esercizio di esso", che la previsione di un termine di decadenza "è frutto di una scelta discrezionale del legislatore, coerente con il sistema prescelto, e giustificabile se non altro per ragioni di certezza della situazione finanziaria dell'ente erogatore del trattamento" e che una incongruità della decadenza può ammettersi solo quando il relativo termine "sia determinato in modo da non rendere effettiva la possibilità di esercizio del diritto cui si riferisce, e, di conseguenza, inoperante la tutela che si sia inteso accordare al cittadino leso", con ottica valutativa "non solo in rapporto all'interesse di chi ha l'onere di osservarlo, ma anche con riguardo alla funzione ad esso assegnata nell'ordinamento giuridico" (cfr. C. cost., sentenza n. 192/2005 con riferimento anche alle proprie precedenti sentenze n. 284 del 1985, n. 10 del 1970 e n. 284 del 1985);

-- che, nella specie, nessuno di tali profili risulta pregiudicato, considerato:

-- che non si pone un problema di retroattività della norma, né di necessità di disciplina transitoria, atteso che le nuove modalità telematiche di notifica si applicano a disconoscimenti intervenuti ben oltre dopo l'entrata in vigore del D.L. n. 98/2011;

-- che nemmeno si ravvisa una disuguaglianza nei confronti di altre categorie di lavoratori stante la peculiarità del sistema previdenziale agricolo, difatti comportante una speciale disciplina, né all'interno della categoria dei lavoratori agricoli, assoggettati alla nuova disciplina per gruppi omogenei;

-- che l'ordinamento conosce anche altre ipotesi, della cui costituzionalità non si dubita, relative alla attribuzione di legale conoscenza alla pubblicazione di atti con decorrenza di relativi termini (cfr., oltre alla stessa normativa considerata, l'art. 15 del D.P.R. n. 484/1987 in tema di pubblicazione di graduatorie; l'art. 58 del D.L. n. 112/2008 in tema di pubblicazione di elenchi immobiliari; l'art. 47 del D.L. n. 269/2003 e C. cost. sent. n. 376/2008);

-- che la modalità telematica in questione non appare penalizzante, tenuto conto del non esiguo termine di permanenza previsto dalla circolare Inps n. 82/2012, regolatrice delle "specifiche tecniche" della pubblicazione in modalità telematica, con particolare riferimento alla previsione secondo cui "[d]ecorsi quindici giorni consecutivi dalla pubblicazione, i medesimi elenchi non saranno più visualizzabili" ed in considerazione altresì della ormai notoria diffusività degli strumenti informatici e delle relative conoscenze, nonché della semplicità di effettuazione della consultazione (non sono richieste nemmeno credenziali di accesso);

-- che, al contrario, tale modalità appare apportare significativi vantaggi agli interessati, sia in termini di rapidità che di costi, non richiedendo spostamenti fisici e potendo consentire la consultazione anche in orari di chiusura degli Uffici al pubblico (vantaggio non irrilevante per dei lavoratori);

-- che le modalità di verifica sono altresì agevolate, oltre che dalla possibilità di avvalersi di intermediari qualificati come ad esempio i Patronati, dalla permanenza dell'adempimento previsto dall'art. 9 quinquies, co. 5 del D.L. n. 510/'96 cit. secondo cui "gli elenchi trimestrali e l'elenco nominativo annuale devono essere trasmessi a cura dell'INPS alle commissioni circoscrizionali per il collocamento in agricoltura non oltre venti giorni dall'avvenuta compilazione";

-- che il termine decadenziale di ben 120 gg. in questione consente al cittadino che voglia far valere il proprio diritto in giudizio anche di attendere il termine ultimo previsto per la pubblicazione dell'elenco trimestrale per verificare la propria posizione;

- che, per contro, deve essere considerato, in un'ottica di bilanciamento di valori costituzionali, che l'attuale disciplina è espressamente ed effettivamente dettata al fine di realizzare una maggiore economicità dell'azione amministrativa, nonché di deflazionare il contenzioso in materia previdenziale e di contenere la durata dei processi in materia previdenziale, nei termini di durata ragionevole dei processi, previsti ai sensi della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, così assecondando in particolare le norme di cui agli artt. 11, 97 e 111 Cost..

Ad ulteriore conferma di quanto sopra esposto va altresì richiamata la recente pronuncia della Corte cost., 23/03/2021, n. 45, che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale 38, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui prevede che "[i]n caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e la pubblicazione dell'elenco nominativo annuale, l'Inps provvede alla notifica ai lavoratori interessati mediante la pubblicazione, con le modalità telematiche previste dall'articolo 12-bis del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949 di appositi elenchi nominativi trimestrali di variazione" (regime previgente la novella introdotta dall'art. 43, comma 7, del D.L. n. 76 del 2020, che ha reintrodotto la notifica al lavoratore interessato, tramite comunicazione individuale, dei provvedimenti di variazione intervenuti dopo la compilazione e la pubblicazione dell'elenco nominativo annuale), e ciò in quanto le modalità telematiche non vulnerano in sé l'art. 24 Cost., atteso che la medesima Corte (cfr. motivazione per esteso della pronuncia da ultimo citata), <<... ha riconosciuto al legislatore un'ampia discrezionalità nella conformazione degli istituti processuali (sentenze n. 44 del 2016 e n. 23 del 2015) con il limite della manifesta irragionevolezza della disciplina ogni qual volta emerga un'ingiustificata compressione del diritto ad agire (sentenza n. 335 del 2004), costituito dal sostanziale impedimento all'esercizio del diritto di azione (sentenza n. 117 del 2012) o dall'aver reso oltremodo difficoltosa la tutela giurisdizionale>>.

ipotesi, queste ultime, che non appaiono ravvisabili nel caso di specie per effetto delle considerazioni fin qui esposte.

Non è possibile, infine, individuare, quale data di decorrenza per il calcolo della decadenza, il giorno in cui è stato comunicato all'interessato il diniego di prestazione oppure l'indebito previdenziale.

La comunicazione di rigetto inerente la prestazione previdenziale, come pure la comunicazione relativa all'indebito, costituiscono invero, notifiche diverse e distinte rispetto a quella relativa alla cancellazione dagli elenchi (cancellazione già comunicata in precedenza all'istante nei termini sopra esposti), e sono assoggettate – fra l'altro - ad un autonomo e separato termine di decadenza oltre che ad appositi e separati ricorsi amministrativi.

Gli eventuali gravami amministrativi inoltrati per le prestazioni e/o per gli indebiti, pertanto, non sono utili ai fini del calcolo della decadenza inerente la cancellazione dagli elenchi.

Risultando, in conclusione, tardiva l'impugnativa giudiziaria avverso la cancellazione o mancata iscrizione, e non potendosi quindi disporre l'iscrizione o reinscrizione per l'anno oggetto di causa, risulterebbero comunque venuti meno a questo punto i requisiti per l'erogazione della prestazione in relazione alla quale è intervenuta la richiesta di ripetizione di indebito da parte dell'Istituto.

Risultando in conclusione tardiva l'impugnativa giudiziaria avverso la cancellazione o mancata iscrizione, e non potendosi quindi disporre l'iscrizione o reinscrizione per gli anni oggetto di causa, risulterebbero a questo punto comunque venuti meno i requisiti per l'erogazione della prestazione in relazione alla quale è intervenuta la richiesta di ripetizione di indebito da parte dell'Istituto.

Come del resto confermato anche di recente dalla S.C., “non è possibile riconoscere il diritto alla prestazione previdenziale indipendentemente dalla attualità del diritto alla iscrizione e dunque nel caso di maturazione della decadenza prevista dall'art. 22 legge citata, che ha natura di decadenza sostanziale” (Cass. n. 6229/2019, che richiama Cass. n. 9622/2015, n. 13092/2009, n. 10393/2005 e altre).

Alla luce, dunque, di quanto fin qui esposto e precisato, ogni ulteriore questione di merito deve ritenersi assorbita.

Devesi pertanto riformare l'impugnata decisione ed accogliersi l'appello proposto dall'Inps e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, va rigettato il ricorso proposto in primo grado dalla Corrado, con condanna della parte appellata al pagamento delle spese del doppio grado, liquidate in favore della parte appellante come in dispositivo ex D.M. n. 55/2014, nei limiti delle vigenti previsioni tabellari e tenuto conto dell'oggetto dell'accertamento relativo alla controversia *de qua* come anche della attività difensiva concretamente svolta in giudizio.

Va in ogni caso rilevata la mancata operatività nel caso di specie del disposto di cui all'art. 152 disp att c.p.c.

Come affermato di recente dalla S.C., *“l'esonero dal pagamento delle spese processuali non è posto in riferimento a tutti i giudizi previdenziali, ma solo in relazione a quelli promossi per ottenere prestazioni previdenziali”; “è necessario che il diritto alla prestazione sia l'oggetto diretto della domanda introdotta in giudizio e non solo la conseguenza indiretta ed eventuale di un diverso accertamento”* (Cass. n. 16676/2020, che richiama Cass. n. 25759/2008).

La disciplina dell'esenzione dal pagamento delle spese di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c. non è pertanto applicabile alla controversia volta all'accertamento del diritto all'iscrizione o reinscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli del comune di residenza, atteso che tale azione non è diretta ad ottenere prestazioni previdenziali od assistenziali.

Per effetto del tenore della presente decisione va dichiarata l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002.

P.Q.M.

accoglie l'appello e per l'effetto rigetta la domanda proposta da Giuseppina Marchese;

condanna l'appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida per il primo grado in €. 1.000,00 per competenze, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, esborsi ed Iva e Cpa come per legge, e per il secondo grado in €. 915,00 per competenze, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, esborsi, ed Iva e Cpa come per legge;

dichiara l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002.

Salerno 11 ottobre 2021

Il consigliere est. (Dr. A. Pizzella)

Il Presidente (D.ssa M. Stassano)